

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale "T.A.R.T.A. BLU" APS

In data 2 aprile 2019, in Pontedera, via A. Lamarmora n. 3, il Romito alle ore 21:00 si sono riunite le seguenti persone:

-**Walter Pantani** nato a Lione Francia il 28 gennaio 1969 e residente in Pontedera (PI), via A Lamarmora n. 3 Il Romito, mail: walsusy69@gmail.com, codice fiscale PNTWTR69A28Z110A;

-**Pamela Rossi** nata a Pontedera il 5 luglio 1982 e residente in Peccioli (PI), Piazza Rosselli n. 7, mail: rossi.pamela@hotmail.it, codice fiscale RSSPML82L45G843E;

-**Elena Leoni** nata a Como il 25 luglio 1978 e residente in Terricciola (PI), via Dei Monaci n. 32, mail: mpi.elenaleoni@gmail.com, codice fiscale LNELNR78L65C933M;

-**Jessica Barsotti** nata a Pisa il 25 maggio 1990 e residente in Cascina (PI), via Leopoldo Barboni n. 62, mail: barsottijessica@gmail.com, codice fiscale BRSJSC90E65G702Z;

-**Irene Santosuosso** nata a Pisa il 14 aprile 1982 e residente in Cascina (PI), via Alberto Profeti n. 259, mail: irene.santosuosso@gmail.com, codice fiscale SNTRNI82D54G702Y;

-**Alessandro Fontanelli** nato a Pontedera il 6 febbraio 1964 e residente in Calcinaia, via G. Pajetta n. 48, mail: af.geo@tiscali.it, codice fiscale FNTLSN64B06G843Q;

-**Chiara Ghelardi** nata a Pontedera il 23 novembre 1973 e residente in Pontedera (PI), via G. Di Vittorio n. 56, mail: chiara@ghelardiassociati.it, codice fiscale GHLCHR73S63G843N;

-**Antonio Narzisi** nato a Avola (SR) il 5 dicembre 1977 e residente in Pisa via Montanelli n. 44, mail: antonionarzisi@yahoo.it, codice fiscale NRZNTN77T05A522P;

-**Luisa Buono** nata a Lacco Ameno il 24 aprile 1989, residente in Peccioli (PI) via della Resistenza n. 5, mail: lulubuono@hotmail.it codice fiscale BNULSU89D64E396B;

-**Roberta Girolami** nata a Pontedera il 2 novembre 1972 e residente in Firenze, via Ponte di Mezzo n. 4, mail: girolami.roberta@libero.it; codice fiscale GRLRRT72S42G843A;

I presenti designano il signor Walter Pantani, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la signora Luisa Buono Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e da lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto Costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "T.A.R.T.A. BLU" APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale e operativa nel Comune di Peccioli (PI), via Boccioni n.1 e con durata illimitata.

L'associazione avrà anche sede operativa in Pontedera (PI) via A. Lamarmora n. 3, il Romito, e potrà utilizzare altri locali per l'esercizio della propria attività sia nel territorio italiano ed anche all'Estero.

Con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e solo con l'iscrizione della associazione nel Registro stesso alla denominazione dell'ente verrà aggiunta la sigla ETS da utilizzarsi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati di una o più delle seguenti attività di interesse generale indicate alle lettere a), b), c), d) e h) dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

Lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;

Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2010 e successive modificazioni.

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale e finalità educativa;

Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

L'associazione può promuovere forme di collaborazione con lo Stato, Regioni, Province, Enti locali e persone.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, che verranno deliberate dall'Organo di Amministrazione della associazione.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida esistenti.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di Amministrazione sia composto da n. 3 componenti e nominano a farne parte i signori adesso indicati ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente, Walter Pantani

Vice Presidente, Luisa Buono

Consigliere, Roberta Girolami

ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Franco W. Van

Sig. Pamela R.

Sig. Lucrezia B.

Sig. Jessica Barsch

Sig. Leu Santoro

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

Sig. Antonio Mani

Sig. [Signature]

Sig. [Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO DIREZIONE REGIONALE FEDERA

23 APR. 2019

Registrato

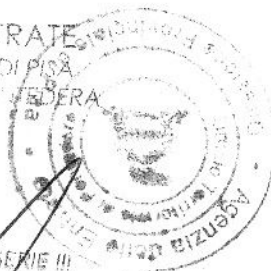
721

SERIE III

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO (*)

Lucrezia B.

(*) Firms co-design del Direttore Provinciale Enrico Biondini



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "T.A.R.T.A. BLU" APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "T.A.R.T.A. BLU " APS , da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale e operativa nel Comune di Peccioli (PI), via Boccioni n.1e con durata illimitata.

L'associazione avrà ancheseede operativa in Pontedera (PI), via A. Lamarmora n. 3, il Romito, e potrà utilizzare altri locali per l'esercizio della propria attività nel territorio italiano ed anche all'Estero.

Con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e solo con l'iscrizione della associazione nel Registro stesso alla denominazione dell'ente verrà aggiunta la sigla ETS da utilizzarsi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati di una o più delle seguenti attività di interesse generale indicate alle lettere a), b), c), d) e h) dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

Lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;

Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2010 e successive modificazioni.

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale e finalità educativa;

Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

L'associazione vuole divenire un punto di riferimento per l'assistenza ai disabili e alle loro famiglie.

Vuole promuovere la conoscenza delle problematiche relative alla disabilità e farsene portavoce, favorendo la consapevolezza e l'accoglienza.

E quindi vuole prestare assistenza morale e materiale.

Vuole assistere le famiglie nell'indicare i percorsi di presa in carico delle istituzioni supportandoli nelle pratiche burocratiche sanitarie e quindi vuol collaborare con le istituzioni

Vuole prestare assistenza e offrire direttamente percorsi nell'ambito socio-sanitario di definizione di progetti individualizzati anche per il dopo di noi che aiutino l'inserimento, la comunicazione, la socializzazione, la riabilitazione, promuovendo metodi e tecniche di intervento adeguati.

Vuole promuovere iniziative per l'integrazione e inserimento in ambito scolastico e lavorativo delle persone con disabilità.

Vuole promuovere iniziative per la formazione di figure professionali che operano nell'ambito delle disabilità, sia nell'ambito sociale assistenziale che sanitario.

Favorire percorsi migliorare le abilità ragazzi disabili minori e adulti.

L'associazione può promuovere forme di collaborazione con lo Stato, Regioni, Province, Enti locali e persone.

In tal senso l'associazione si propone anche di intrattenere rapporti con persone, enti privati e pubblici, istituzioni locali, al fine di realizzare i propri scopi.

Mette a disposizione spazi per promuovere attività e laboratori.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei propri soci e potrà compiere eventuali operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento degli scopi associativi, come pure, pur non avendo fine di lucro, potrà svolgere attività commerciali, artigianali e agricole sia rivolte ai soci che anche a terzi, aziende, enti, sempre strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle normative vigenti. Potrà quindi gestire e/o possedere immobili e/o ricevere e/o concedere in comodato e locazione mobili e immobili.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, che verranno deliberate dall'Organo di amministrazione della associazione.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida esistenti.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere effettivo permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno pari diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere degli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La quota, contributi associativi e comunque i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il mancato pagamento della quota sociale è motivo di esclusione del socio.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio di amministrazione);
- il Presidente;

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea, che organo sovrano, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo anche di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla destinazione e devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e esercitarle;
- esercitare le azioni di responsabilità contro i componenti degli organi associativi deliberate dalla assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare l'entità della quota associativa;

I componenti dell'Organo di amministrazione hanno la rappresentanza disgiunta ma possono compiere solo ed esclusivamente gli atti approvati dalla maggioranza dei componenti dell'Organo di amministrazione. La comunicazione dell'atto di ordinaria amministrazione da compiere e la sua votazione può avvenire anche tramite mail. La delibera in questo caso sarà ratificata in adunanza e riportata nel libro deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra i 3 e 5 tra cui anche il Presidente della Associazione, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per più mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è partecipe la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di morte, dimissioni o esclusione dei componenti prima della scadenza del mandato si provvederà alla sostituzione con la prima assemblea ordinaria utile.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente compie e firmatutti gli atti che la impegnano verso l'esterno previamente approvati dall'Organo di amministrazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza degli stessi e assume la carica di presidente dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, è rieleggibile, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive deliberate dagli organi, riferendo a questi ultimi in merito ad ogni attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, donazioni ed altre entrate comunque denominate oltre alle quote e contributi versati dagli associati – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e l'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organismi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 12 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 13 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve obbligatoriamente redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato obbligatoriamente dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 14 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati o aderenti, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e degli altri eventuali organi sociali, tenuto a cura degli stessi organi;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'organo che li detiene.

ART. 15 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività lavorativa.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L'associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 16
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto secondo le disposizioni di legge. Previo parere positivo degli organi indicati all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dello statuto o dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI INTERESSA

23 APR. 2019

Registrato 721 SERIE III

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO (*)

Luigi Zotti

(*) Firmatario del Documento Provinciale Partecipativo